



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' DILETTANTI

### Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 14 del 31 Luglio 2024

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA FIGC** inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico dei Sigg. Salvatore Pedullà, Angelo Pagnotta e della società A.S.D. REAL MILETO.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A FIGC** inerente le modifiche alle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti";

**COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A FIGC** inerente la proroga alle Norme transitorie e finali dei "Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri";

**COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A FIGC** inerente la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale A.I.C. - L.N.D..

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

##### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 16** pubblicata dalla L.N.D. inerente la Circolare n. 1 della stagione sportiva 2024/2025, pubblicata dall'A.I.A., inerente le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 77** pubblicato dalla L.N.D. inerente le Ammissioni al Campionato Nazionale Serie C Femminile 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 78** pubblicato dalla L.N.D. inerente le Ammissioni Campionati Nazionali Calcio a Cinque 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 79** pubblicato dalla L.N.D. inerente il Progetto sperimentale seconde squadre Under 21 LND;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 80** pubblicato dalla L.N.D. inerente il Campionato Sperimentale Regionale Under 21 Dilettanti Maschile.

#### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

##### Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
1085152	MICHELLI JEREMIAS	03.05.2004	AGS. D. SORIANO 2010	25/07/2024
3162060	SCALISE VITTORIO	28.04.2006	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	29/07/2024

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 31 LUGLIO 2024

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore PEDULLÀ, Angelo PAGNOTTA, e della società A.S.D. REAL MILETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE PEDULLÀ, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17 ad un tecnico abilitato con qualifica federale di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023-2024, per avere affidato nella stagione sportiva 2023 - 2024 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17 al sig. Pagnotta Angelo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANGELO PAGNOTTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Mileto militante nel campionato Allievi Provinciale Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. REAL MILETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Salvatore PEDULLÀ e Angelo PAGNOTTA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo PAGNOTTA e dal Sig. Salvatore PEDULLÀ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL MILETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PEDULLÀ, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGNOTTA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MILETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 luglio 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 12/A del 15 luglio 2024;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti volta a correggere alcuni refusi materiali al testo delle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti";
- ravvisata l'opportunità di apportare tali correzioni;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti", secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.**

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.

b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.

La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.

**Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.**

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.

L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società

aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
- il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale;
- il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile.

### **Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.**

L'Assemblea della L.N.D.:

- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari;
- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito;
- elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.:
  - 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale;
  - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
  - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
  - 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
  - 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;

L'Assemblea della L.N.D. designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

#### **Art. 4 – Procedure**

Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

#### **Art. 5 – Convocazione**

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in

tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.  
Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

#### **Art. 6 – Costituzione e deliberazioni**

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.

Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale -- sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale -- sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 -- Funzioni delle Assemblee**

a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;

3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;

4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
  
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
  
- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile
  
- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.

I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.

b) Le Assemblee dei Comitati designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di

genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

## **Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature**

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:

- a) Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b) Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- c) Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- e) Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;
- f) Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Presidente della L.N.D. e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

g) Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

b) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio

a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:

- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

o) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui alla lettera l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma,

può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

#### **Art. 9 – Presentazione delle candidature**

Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it)

#### **Art. 10 – Modalità delle votazioni**

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico.

Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

#### **Art. 11 – Maggioranze deliberative**

##### **a) Elezione del Presidente della L.N.D.**

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

##### **b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.**

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

##### **c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.**

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.

#### **d) Elezione dei Consiglieri federali**

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

#### **e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque**

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

#### **f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque**

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

#### **g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque**

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive aventi diritto al voto, presenti in Assembla.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

#### **h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti**

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari **Effettivi** e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.

Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

#### **Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.**

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

### **Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali**

A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

#### **Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud**

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;
- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;
- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

#### **NORME TRANSITORIE e FINALI**

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.

III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.

IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 luglio 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 15 luglio 2024;
- preso atto della richiesta di modifica alle Norme transitorie e finali dei “*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*”, pervenuta dall’A.I.A.;
- visto lo Statuto federale

ha deliberato

di approvare la modifica alle Norme transitorie e finali dei “*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*” secondo il testo allegato *sub A*).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**PRINCIPI INFORMATORI  
DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

**Premessa**

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

**Art. 1 Principi generali**

I. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali, nonché dei delegati assembleari;
- e) l'elezione separata da quella del Presidente, di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) idonee procedure elettorali atte a garantire che almeno un terzo dei componenti elettivi del Comitato Nazionale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti dello stesso;
- h) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- i) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- j) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;
- k) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;
- l) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- m) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- n) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- o) la durata di: i) due anni per le nomine dei responsabili degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali (CRA e CPA), e comunque la cessazione dalla carica con il termine della seconda stagione sportiva o al 31 dicembre del secondo anno per gli organi tecnici del Beach Soccer; ii)

la durata di un anno per le nomine dei componenti degli organi tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva o al 31 dicembre per gli organi tecnici del Beach Soccer;

- p) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- q) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- r) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;
- s) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC;
- t) l'incompatibilità con una carica AIA elettiva o di nomina di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC e/o alle componenti federali.
- u) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC e/o, per gli arbitri impiegati in ambito professionistico, con tesserati professionisti della FIGC.

#### **Art. 2 Potestà regolamentare**

1. I regolamenti dell'AIA, per la loro efficacia, devono ottenere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto federale, l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

#### **Art. 3 Potestà disciplinare**

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.

#### **Art. 4 Assemblea Nazionale, Presidente Nazionale e Comitato Nazionale**

1. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di elezione del Presidente e dei componenti del Comitato Nazionale dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.
2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.
3. Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da dodici mesi, dai Presidenti di Sezione, dai delegati assembleari da prevedere in numero adeguato a garantire la massima rappresentatività di tutti gli associati AIA in numero non inferiore a novecento elettori e, comunque, non superiore ad un totale di mille elettori.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione dei delegati assembleari da parte di tutti gli arbitri maggiorenni in regola con il tesseramento al momento dell'elezione, con votazione dedicata da effettuarsi, su base regionale o macroregionale, in un momento antecedente e separato da quello in cui si svolgono le assemblee elettive sezionali.
6. Il Presidente di sezione inquadrato in un organo tecnico nazionale non può esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Generale elettiva. In tal caso, l'elezione del delegato che dovrà esercitare il diritto di voto in luogo del Presidente di Sezione si svolge immediatamente dopo l'elezione di quest'ultimo.
7. I delegati non possono assumere alcun incarico in ambito regionale o nazionale per le due stagioni

sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale elettiva.

8. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e ad un documento sulle linee programmatiche e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere depositate presso la Segreteria dell'AIA, almeno **20** giorni prima della assemblea.
9. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e al documento sulle linee programmatiche, e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere pubblicate sul sito dell'AIA e sul sito della FIGC almeno **10** giorni prima dell'Assemblea.
10. La candidatura alla carica di Presidente dell'AIA e di componente del Comitato Nazionale è libera, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA. La candidatura non può essere presentata per più di una carica.
11. L'assemblea generale elettiva della AIA deve essere convocata almeno **trenta** giorni prima del suo svolgimento.
12. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che l'Assemblea Generale Elettiva e le Assemblee elettive dei delegati assembleari possano svolgersi in presenza o in modalità on line.
13. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vicepresidente Vicario, che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.
14. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, l'assemblea generale elettiva sia convocata entro 90 giorni, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.
15. Il Comitato Nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
16. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vicepresidente Vicario, non più di quattro associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente.  
In tal caso, è prevista una unica votazione a scrutinio segreto per il candidato Presidente e i candidati a componente del Comitato Nazionale, di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario, inseriti nella lista collegata.
17. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale, di cui almeno uno per ciascuna macroregione, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.
18. **I regolamenti dell'AIA possono prevedere, oltre al Vicepresidente Vicario, la elezione di un secondo Vicepresidente, fermo restando il numero massimo di componenti del Comitato Nazionale previsto dai precedenti commi 16 e 17.**
19. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.
20. In caso di candidatura a Presidente o componente del Comitato Nazionale successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal Dlgs 23 luglio 1999 n. 242 e ss. mm.
21. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale.
22. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

#### **Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale**

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidente dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, (o dai loro Vicepresidenti in caso di impedimento), dal Responsabile ed eventualmente i componenti della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Il Presidente eletto uscente dell'AIA può essere invitato.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti sezionali, i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano facciano parte della Consulta Regionale o della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **Art. 6 Presidente Regionale, Presidente delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Comitato Regionale e Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano siano nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.
2. Il Vicepresidente, i componenti e i referenti regionali o provinciali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale.

#### **Art. 7 Sezioni**

1. Le Sezioni AIA, quali associazioni di diritto privato non riconosciute, operano in conformità alla legge dello Stato, alle disposizioni del CONI, alle Norme federali ed ai Regolamenti dell'AIA.
2. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente di Sezione su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata. Il Presidente Sezionale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e dura in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
3. Il Presidente di Sezione è eletto direttamente da tutti gli associati AIA maggiorenni, appartenenti alla Sezione, in regola con il tesseramento alla data di celebrazione dell'Assemblea.
4. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Sezionale in maniera tale da favorire la presentazione di un largo numero di candidature, ferma restando l'appartenenza alla Sezione per la quale si presenta la candidatura e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA.
5. I regolamenti dell'AIA disciplinano i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che le Assemblee Elettive sezionali possono svolgersi in presenza o in modalità on line.
7. I componenti del Consiglio direttivo della Sezione sono nominati dal Presidente Sezionale. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a favorire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di componenti di genere diverso da quello della maggioranza.
8. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

#### **Art. 8 Organi tecnici**

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.
2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la qualifica di Video Match Official (VMO).
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

#### **Art. 9 Garanzie etiche e procedure**

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
4. L'AIA deve predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale un codice etico.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

#### **Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale**

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il regolamento dell'AIA, il Regolamento elettivo della Assemblea Generale e il Regolamento Elettivo Sezionale devono essere adeguati ai presenti Principi entro e non oltre il **7 agosto 2024** ed entreranno in vigore il giorno successivo alla approvazione del Consiglio Federale, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 2. L'AIA dovrà procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessario indire l'Assemblea generale elettiva e/o le Assemblee sezionali elettive prima del **7 agosto 2024**.
2. L'adeguamento dei Regolamenti dell'AIA a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera o) deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dei presenti Principi Informatori.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 197/A del 10 aprile 2024;
- preso atto della scomparsa dell'Avv. Mario Valiante, già nominato Presidente del Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.;
- ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione dell'elenco dei Presidenti del Collegio Arbitrale A.I.C. – L.N.D con la nomina di un nuovo componente;
- d'intesa con l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti

n o m i n a

l'Avv. Ettore Atzori, Presidente del Collegio Arbitrale A.I.C. – L.N.D..

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



Roma, 24 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 16**

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 1 della stagione sportiva 2024/2025, pubblicata dall'A.I.A., inerente le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio, approvate dall'IFAB in occasione della 138<sup>a</sup> Assemblea Generale Annuale, tenutasi in Scozia il 02/03/2024, in vigore dal 1° luglio 2024.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



# **CIRCOLARE n°1**

**Stagione sportiva 2024/2025**

**a cura del SETTORE TECNICO**

# MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO

in vigore dal 1° luglio 2024

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 138<sup>a</sup> Assemblea Generale Annuale, tenutasi in Scozia il 02/03/2024.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo precedente, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

## Regola 1 – Il terreno di gioco

### 11. Tecnologia sulla linea di porta (pag.11 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>[...]</p> <p><b>Principi della GLT</b> La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto per determinare se una rete è stata segnata.</p> <p>L'indicazione della segnatura di una rete deve essere immediata e automaticamente confermata entro un secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di gara (tramite l'orologio dell'arbitro, con vibrazione e segnale visuale); tale indicazione può anche essere inviata alla sala operativa video.</p>	<p>[...]</p> <p><b>Principi della GLT</b> La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto per determinare se una rete è stata segnata.</p> <p>L'indicazione della segnatura di una rete deve essere immediata e automaticamente confermata entro un secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di gara (tramite l'orologio dell'arbitro, con vibrazione e segnale visuale, e/o tramite l'auricolare dell'arbitro); tale indicazione può anche essere inviata alla sala operativa video.</p>

### Spiegazione

Si chiarisce che l'indicazione della tecnologia sulla linea di porta che è stata segnata una rete può essere comunicata tramite l'auricolare dell'arbitro.

## Regola 3 – I Calciatori

### 2. Numero di sostituzioni (pagg.25 e 26 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p><b>Sostituzioni permanenti aggiuntive per commozione cerebrale</b></p> <p>Le competizioni possono utilizzare ulteriori sostituzioni permanenti in caso di commozione cerebrale in conformità con l'apposito protocollo.</p>

#### Spiegazione

Le competizioni ora hanno la possibilità di utilizzare ulteriori sostituzioni permanenti in caso di commozione cerebrale.

### 10. Il capitano di una squadra (pag.30 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Il capitano di una squadra non gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra.</p>	<p>Ciascuna squadra deve avere sul terreno di gioco un capitano che indossa una fascia da braccio identificativa. Il capitano di una squadra non gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra.</p>

#### Spiegazione

Le squadre devono avere un capitano che possa essere facilmente individuato dall'arbitro. I dettagli della fascia da braccio sono descritti nella Regola 4.

## Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

### 2. Equipaggiamento obbligatorio (pag.37 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>L'equipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maglia con maniche</li> <li>• calzoncini</li> <li>• calzettoni - nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato)</li> <li>• parastinchi - devono essere di materiale idoneo a offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni</li> </ul> <p>• scarpe</p> <p><del>I portieri possono indossare pantaloni di tuta.</del></p>	<p>L'equipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maglia con maniche</li> <li>• calzoncini</li> <li>• calzettoni - nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato)</li> <li>• parastinchi - devono essere di materiale idoneo e avere dimensioni adatte a fornire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni. I calciatori sono responsabili per la misura e l'idoneità dei loro parastinchi</li> </ul> <p>• scarpe</p> <p><b>Il capitano della squadra deve indossare la fascia da braccio rilasciata o autorizzata dall'organizzatore della competizione, oppure una fascia da braccio monocolore che può anche riportare la parola "capitano" o la lettera "C" o una traduzione della stessa, anch'essa monocolore.</b></p>

### Spiegazione

Si chiarisce che i calciatori sono responsabili della misura e dell'idoneità dei propri parastinchi.

Il capitano deve indossare al braccio una fascia semplice e conforme ai requisiti della Regola 4 relativi a slogan, scritte, immagini e pubblicità. Può essere rilasciata o autorizzata dall'organizzatore della competizione.

### 4. Altro equipaggiamento (pag.38 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>È consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, ad esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri e occhiali per lo sport.</p>	<p>È consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, ad esempio <b>guanti</b>, caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri e occhiali per lo sport. <b>I portieri possono indossare pantaloni di tuta.</b></p>

### Spiegazione

Il riferimento ai guanti è stato incluso nella sezione "Altro equipaggiamento" per riflettere il fatto che sono molto utilizzati, soprattutto dai portieri. Il riferimento ai pantaloni delle tute per i portieri è stato tolto da "Equipaggiamento obbligatorio" e incluso in "Altro equipaggiamento" per riflettere con precisione il fatto che non sono obbligatori.

## Regola 12 – Falli e scorrettezze

### 3. Provvedimenti disciplinari – Ammonizioni per comportamento antisportivo (pag.95 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tocca il pallone con le mani per interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco</li> </ul>	<p>Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tocca il pallone con le mani per interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco, <b>eccetto quando l'arbitro assegna un calcio di rigore per un'infrazione non deliberata relativa a un contatto mano-pallone</b></li> <li>• <b>nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore per un'infrazione non deliberata relativa a un contatto mano-pallone</b></li> </ul>

### 3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di espulsione (pag.96 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calciatore titolare, di riserva o sostituito deve essere espulso se commette una delle infrazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, con un fallo di mano (eccetto un portiere all'interno della propria area di rigore)</li> </ul>	<p>Un calciatore titolare, di riserva o sostituito deve essere espulso se commette una delle infrazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, <b>commettendo deliberatamente un'infrazione relativa a un contatto mano-pallone</b> (eccetto un portiere all'interno della propria area di rigore)</li> <li>• <b>nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, commettendo non deliberatamente un'infrazione relativa a un contatto mano-pallone fuori della propria area di rigore</b></li> </ul>

### 3. Provvedimenti disciplinari – Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) (pag.97 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un'infrazione relativa a un contatto mano / pallone, il calciatore dovrà essere espulso, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione (eccetto un portiere all'interno della propria area di rigore).</p>	<p>Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete <b>commettendo deliberatamente un'infrazione relativa a un contatto mano-pallone</b>, il calciatore dovrà essere espulso, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione (eccetto un portiere all'interno della propria area di rigore).</p> <p><b>Se un calciatore nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete commettendo non deliberatamente un'infrazione relativa a un contatto mano-pallone e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il colpevole verrà ammonito.</b></p>

#### Spiegazione

I falli di mano non deliberati sono, di solito, il risultato di un tentativo di giocare in modo corretto da parte di un calciatore: così, quando viene assegnato un calcio di rigore per tali infrazioni, deve applicarsi la stessa filosofia delle infrazioni (falli) che sono un tentativo di giocare il pallone o una contesa per il pallone, cioè le infrazioni “DOGSO” comportano un cartellino giallo e le infrazioni “SPA” non comportano alcun cartellino. Il fallo di mano deliberato rimane un'infrazione da cartellino rosso quando viene assegnato un calcio di rigore, poiché è simile a trattenere, tirare, spingere, impossibilità di giocare il pallone, ecc.

## Regola 14 – Il calcio di rigore

### 1. Procedura (pag.114 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore e i pali, la traversa e la rete della porta non devono essere mossi.	Il pallone deve essere fermo, con una parte che tocchi o sporga sopra il centro del punto del calcio di rigore, e i pali, la traversa e la rete della porta non devono essere mossi.

### Spiegazione

Chiarimento relativo alla posizione del pallone per l'esecuzione di un calcio di rigore, in quanto possono esserci contestazioni e/o ritardi, soprattutto quando il segno del calcio di rigore non è un "punto". Una parte del pallone deve toccare o sovrastare il centro del segno del calcio di rigore (proprio come il pallone deve trovarsi all'interno dell'area d'angolo, incluso sporgere sull'arco d'angolo, nell'esecuzione di un calcio d'angolo). Come per altre questioni relative alla posizione, se le condizioni del terreno impongono un leggero cambiamento, la decisione spetterà all'arbitro.

### 2. Infrazioni (pag.115 – edizione 2023)

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>[...]</p> <p><b>Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un compagno del calciatore incaricato del tiro sarà punito per "invasione" soltanto se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'invasione impatta chiaramente sul portiere;</li> </ul> </li> <li>oppure</li> <li>• gioca il pallone o lo contende a un avversario e poi segna, tenta di segnare o crea un'opportunità di segnare una rete.</li> <li>- un compagno del portiere sarà punito per "invasione" soltanto se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'invasione impatta chiaramente sul calciatore incaricato del tiro; oppure</li> <li>• gioca il pallone o lo contende a un avversario e ciò impedisce alla squadra avversaria di segnare, tentare di segnare o creare un'opportunità di segnare una rete.</li> </ul> </li> </ul> <p>[...]</p>

### Spiegazione

L'invasione dei calciatori può essere difficile da individuare e gestire, soprattutto ai livelli "minori" del calcio, dove potrebbero non esserci assistenti ufficiali. Tuttavia, può essere facilmente individuato dal VAR e, se la Regola 14 dovesse essere applicata rigorosamente, la maggior parte dei calci di rigore verrebbero ripetuti. Poiché l'invasione raramente influenza l'esito del tiro (solo se il pallone rimbalza in gioco), per l'invasione del calciatore deve applicarsi lo stesso principio che per l'invasione del portiere, cioè viene punita solo se ha un impatto.

	ESITO DEL TIRO	
	Rete segnata	Rete non segnata
<b>Invasione* di un calciatore attaccante</b>	Impatto: il calcio di rigore si ripete; non impatto: rete valida	Impatto: calcio di punizione indiretto; non impatto: non si ripete
<b>Invasione* di un calciatore difendente</b>	Impatto: rete valida; non impatto: rete valida	Impatto: il calcio di rigore si ripete; non impatto: non si ripete
<b>Invasione* di un calciatore attaccante e di un difendente</b>	Impatto: il calcio di rigore si ripete; non impatto: rete valida	Impatto: il calcio di rigore si ripete; non impatto: non si ripete
<p><b>Invasione* = calciatore che, prima che il pallone sia in gioco, si avvicina a meno di 9,15 m dal punto del calcio di rigore o a meno di 11 m dalla linea di porta avversaria oppure che entra nell'area di rigore</b></p>		



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 77** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Nella riunione del 30 Luglio 2024,

A) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 109 e n. 110 del 25 Giugno 2024, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile e relativi agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2024;
- Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla mancata iscrizione e alla rinuncia di Società aventi diritto al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025 e preso atto, altresì, della documentazione prodotta dal Dipartimento Calcio Femminile inerente la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte di Società aventi diritto, al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025;
- Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. sulle domande di iscrizione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione al Campionato e di ammissione alla graduatoria dei ripescaggi,

HA DELIBERATO

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale di Serie C, relative alla Stagione Sportiva 2024/2025:

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D., disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. ASD VENEZIA CALCIO 1985 | (matricola n. 780429) |
| 2. ASD FORMELLO CALCIO CR  | (matricola n. 934397) |

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società non aventi diritto, previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D., disponendone la conseguente ammissione alla graduatoria dei ripescaggi per il citato Campionato:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. ASD GIOVANILE ROCCA           | (matricola n. 953073) |
| 2. ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE | (matricola n. 952774) |



B) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

HA PRESO ATTO

di quanto di seguito specificato:

- della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2024/2025, da parte delle seguenti Società aventi diritto:
  1. ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE (matricola n. 920594)
  2. ASD INDEPENDENT (matricola n. 950446)
  3. COSENZA CALCIO SRL (matricola n. 934393)
  4. ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO (matricola n. 937851)
  5. ASD ORVIETO FC (matricola n. 947062)
  6. US RECANATESE SRL (matricola n. 41680)
- della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., da parte della Società avente diritto DELFINO PESCARA 1936 (matricola n. 922177), disponendone la conseguente non ammissione al citato Campionato;
- che, alla luce di quanto sopra e in considerazione del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 37/A del 29 Luglio 2024, relativo all'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B Femminile 2024/2025 con l'ammissione delle Società ACADEMY CALCIO PAVIA arl (matricola n. 951700) e OROBICA CALCIO BERGAMO (matricola n. 913976), l'organico del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025 annovera, allo stato, 44 squadre;

C) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 38 del 19 Dicembre 2023, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile;
- Visto il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2024 pubblicato dalla L.N.D.;
- Tenuto conto delle vacanze di organico venutesi a determinare;
- Tenuto conto che ASD GIOVANILE ROCCA (matricola n. 953073) e ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE (matricola n. 952774) sono le uniche due Società nella graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 38 pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile in data 19 Dicembre 2023;



- Considerato che, alla luce delle verifiche – risultate positive – effettuate dalla Co.Vi.So.D. in ordine all'adempimento di tutte le condizioni previste per l'ammissione alla graduatoria dei ripescaggi, le Società ASD GIOVANILE ROCCA (matricola n. 953073) e ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE (matricola n. 952774) hanno soddisfatto i requisiti all'uopo prescritti,

HA DELIBERATO

di integrare l'organico del Campionato di Serie C Femminile 2024/2025 con l'ammissione delle Società ASD GIOVANILE ROCCA (matricola n. 953073) e ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE (matricola n. 952774).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 78** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Nella riunione del 30 Luglio 2024,

A) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 1125, 1126, 1127 e 1128, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque in data 12 Giugno 2024, nonché nei Comunicati Ufficiali n. 1143 e 1144 pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque in data 27 Giugno 2024, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2024/2025;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri Comunicati Ufficiali n. 1 e n. 2 del 1° Luglio 2024;
- Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla mancata iscrizione e alla rinuncia di Società aventi diritto ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2024/2025 e preso atto, altresì, della documentazione prodotta dalla Divisione Calcio a Cinque inerente l'espressa rinuncia alla partecipazione ovvero la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte di Società aventi diritto, ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2024/2025;
- Esaminato il parere della CO.VI.SO.D. sulle domande di iscrizione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2024/2025 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande di ammissione ai Campionati Nazionali e di ammissione alla graduatoria dei ripescaggi,

HA PRESO ATTO

di quanto di seguito specificato:

- della espressa rinuncia, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati:

### Serie A2 maschile

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. ASD COMPAGNIA MALO            | (matricola n. 932299) |
| 2. ASD DREAM TEAM PALO DEL COLLE | (matricola n. 932970) |
| 3. ASD MILANO CALCIO A 5         | (matricola n. 81089)  |

### Serie B maschile

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. POL. D. CIRCOLO LAVORATORI TERNI | (matricola n. 931542) |
| 2. ASD MISTRAL MEETING CLUB         | (matricola n. 740233) |
| 3. ASD AQUILE MOLFETTA              | (matricola n. 938716) |



4. ASD FUTSAL FUCSIA NIZZA (matricola n. 943574)
5. ASD ISOLA 5 (matricola n. 914546)

#### Serie B femminile

1. SSDSRL L84 (matricola n. 934150)
2. ASD VIS FONDI (matricola n. 934777)
3. G.S. VILLAGUARDIA (matricola n. 74431)
4. POL. VALLECROSIA ACADEMY ASD (matricola n. 953209)
5. ASD PROGETTO SARNO FUTSAL (matricola n. 946094)
6. ASD POLISPORTIVA 1980 (matricola n. 920880)
7. ASD NOX MOLFETTA (matricola n. 947969)
8. ASD NEW TEAM ETNEO (matricola n. 951898)
9. ASD LIONS POTENZA C5 2022 (matricola n. 955511)
10. ASD ES CHIETI CALCIO A 5 (matricola n. 915443)
11. SSD ARL EVENTI FUTSAL (matricola n. 949890)
12. ASD FUTSAL RAGUSA (matricola n. 951891)
13. ASD FUTSAL SAN SEVERO (matricola n. 953139)
14. ASD ATLETICO VIAREGGIO (matricola n. 947253)
15. CARISSIMI 2016 (matricola n. 922701)
16. U.S. ALTA GIUDICARIE ASD (matricola n. 80034)

- della mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte delle seguenti Società aventi diritto, alla partecipazione ai rispettivi Campionati Nazionali sotto indicati, nonché della espressa dichiarazione, da parte delle medesime Società, di cessazione di tutte le attività:

#### Serie A2 maschile Elite

1. SSD ARL CITTA' DI MESTRE (matricola n. 919059)
2. SPORTING CIAMPINO FUTSAL (matricola n. 953726)

#### Serie A2 maschile

1. BFC 1909 FUTSAL SSDARL (matricola n. 954788)
2. SSDARL FUTSAL PISTOIA (matricola n. 750525)

#### Serie B maschile

1. ASD DALIA MANAGEMENT (matricola n. 952211)

#### Serie B femminile

1. SSDARL FUTSAL PISTOIA (matricola n. 750525)
2. ASD FUTSAL PRANDONE (matricola n. 932729)
3. ASD VIRTUS CIAMPINO (matricola n. 936248)
4. ASD WOMEN ROMA CALCIO A 5 (matricola n. 953967)
5. ASD CITTA' DI TARANTO (matricola n. 938489)
6. ASD FUTSAL PERUGIA (matricola n. 770197)
7. ASD PUCETTA CALCIO (matricola n. 953749)



- della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. da parte delle seguenti Società aventi diritto, nonché dell'invio della contestuale rinuncia ai Campionati Nazionali di rispettiva competenza:

Serie A2 maschile

1. SSD ARL CITTA' DI SESTU (matricola n. 945608)

Serie B maschile

1. ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA (matricola n. 919896)

2. ASD POL. SARDINIA FUTSAL (matricola n. 914060)

Serie B femminile

1. ASD 1912 PALMESE (matricola n. 954852)

2. ASD CASTELLAMMARE CALCIO (matricola n. 941136)

B) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

HA DELIBERATO

quanto segue in ordine alle ammissioni ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, relative alla Stagione Sportiva 2024/2025:

**Campionato Nazionale di Serie A2 maschile:**

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), previo parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D., disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

1. ASD FUTSAL CELANO (matricola n. 949691)

**Campionato Nazionale di Serie B maschile:**

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D., disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

1. A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5 (matricola n. 947906)

2. ASD VENAFRO F.C. (matricola n. 946219)

b) **Non accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (non aventi diritto), previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., disponendone la conseguente non ammissione alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato di Serie B maschile 2024/2025:

1. ASD CASALI DEL MANCO FUTSAL (matricola n. 943994)



- La suddetta Società ha presentato tardivamente, in riferimento al Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1128 del 12 Giugno 2024 che prevede il termine perentorio del 10 Luglio 2024, il versamento delle spese di iscrizione per € 6.960,47 e della quota di fidejussione per € 5.000,00, effettuati rispettivamente con bonifico in data 20 Luglio 2024 e con bonifico in data 12 Luglio 2024;

2. SSD FUTSAL NOCI 2019 SRL (matricola n. 951998)

- La suddetta Società ha presentato tardivamente, in riferimento al Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1128 del 12 Giugno 2024 che prevede il termine perentorio al giorno 10 Luglio 2024, il versamento della quota di fidejussione per € 3.085,06 effettuato con bonifico in data 17 Luglio 2024.

#### **Campionato Nazionale di Serie A femminile:**

a) **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), previo parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.D., disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato:

1. ASD V.I.P. C5 (matricola n. 947462)

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque procederà ad eventuali ripescaggi, laddove previsto, tenendo conto:

- delle specifiche procedure di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2024;
- delle specifiche procedure stabilite dalla Divisione Calcio a Cinque con proprio Comunicato Ufficiale n. 360 del 18 Dicembre 2023 per quanto attiene ai Campionati Nazionali maschili di Serie A, di Serie A2 Elite, di Serie A2 e di Serie B, nonché del proprio Comunicato Ufficiale n. 361 del 18 Dicembre 2023 relativamente al Campionato Nazionale Femminile Serie A e al Campionato Nazionale Femminile Serie B;
- dell'esito delle verifiche effettuate dalla Co.Vi.So.D. in ordine all'adempimento di tutte le condizioni previste per l'ammissione alla graduatoria dei ripescaggi ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque 2024/2025.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 79** **Stagione Sportiva 2024/2025**

### **PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND**

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dalla L.N.D. relativi al progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2024/2025, partecipano con diritto alla promozione alla categoria superiore.

#### **I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PASSAGGI DI CATEGORIA**

La seconda squadra di calcio a 11 maschile dovrà iniziare la propria attività con la partecipazione al Campionato di Terza Categoria–Under 21 maschile (oppure al Campionato di Terza Categoria, con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra, nei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21, od anche al Campionato di Seconda Categoria – sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra – per quei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21 e di Terza Categoria “tradizionale”), mentre le seconde squadre nelle attività di calcio femminile a 11 e di calcio a cinque maschile e femminile inizieranno dal livello dilettantistico più basso del Comitato Regionale organizzatore, sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra.

La Seconda squadra, al termine del Campionato cui ha partecipato nella stagione sportiva 2024/2025, potrà essere promossa al Campionato di categoria superiore, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato di categoria superiore.

Fermo restando quanto premesso, il massimo Campionato che, in prospettiva futura, potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 maschile è quello di Promozione; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 femminile è quello di Eccellenza; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 maschile è quello di Serie C/C1; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 femminile è quello di Serie C/C1.

Qualora al termine del Campionato di competenza, a seguito di promozione della seconda squadra, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra stessa nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al Campionato dilettantistico della categoria inferiore. Anche in caso di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima Coppa Italia o Coppa Regione/Provincia, la seconda squadra dovrà partecipare ad altra Competizione di Coppa di rango inferiore o, se non esistente, non potrà parteciparvi.

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



## **II. ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA**

Per i Campionati di Calcio a 11, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi (Under 21) e, nel limite dei 20 atleti/atlete, inserire n. 3 atleti/atlete “fuori quota” nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi (Under 23).

Per i Campionati di Calcio a 5, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi (Under 21) e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n. 1 atleta “fuori quota” nato/a dal 1° gennaio 2001 in poi (Under 23).

Nella distinta di gara della seconda squadra, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che hanno disputato massimo 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2024/2025, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra (nella stagione sportiva 2024/2025 vi sono soltanto le ipotesi degli spareggi per la promozione e dei play-off, in quanto il progetto sperimentale è avviato dalla citata stagione), nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti/atlete che non hanno disputato gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

## **III. SQUALIFICA ATLETA SECONDA SQUADRA**

In caso di squalifica, l'atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L'atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l'atleta è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

## **IV. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI**

La seconda squadra che vorrà iscriversi ad un Campionato, nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, dovrà presentare la domanda d'iscrizione e la relativa documentazione, comprensiva della dichiarazione di disponibilità di un impianto di giuoco e del pagamento dell'importo relativo ai diritti d'iscrizione, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della LND n. 1, pubblicato il 1° luglio 2024 (diritti di iscrizione e oneri), e nel rispetto dei termini stabiliti dal Comitato di competenza, pubblicati da quest'ultimo su proprio Comunicato Ufficiale.

Non è dovuta la tassa associativa per la seconda squadra e le spese di assicurazione sono assorbite in quelle dovute dalla Società di riferimento, mentre per l'acconto spese e organizzazione l'individuazione del relativo importo è demandata ai competenti Comitati.

Nel caso di rinuncia od esclusione della prima squadra di una Società dal campionato di propria competenza, anche la seconda squadra della medesima Società viene esclusa dalla competizione cui partecipa.

Le Società del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque devono richiedere il



nulla osta al rispettivo Dipartimento o Divisione per iscrivere una propria seconda squadra a partecipare – con diritto di promozione – ai Campionati dilettantistici di base organizzati dai Comitati Regionali.

#### **V. ATTIVITA' SPORTIVA**

La seconda squadra non può beneficiare di eventuale “ripescaggio” per il completamento degli organici dei Campionati della stagione sportiva 2025/2026.

La seconda squadra che a seguito di promozione acquisisce il titolo sportivo a partecipare al Campionato di categoria superiore nei limiti di cui ai precedenti punti, non potrà mai essere oggetto di scissione o conferimento d'azienda (art. 20 NOIF) da parte della Società.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 80** **Stagione Sportiva 2024/2025**

### **Campionato Sperimentale Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile**

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 55 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dalla L.N.D. relativi al progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento del Campionato Sperimentale Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile.

Il suddetto Campionato Sperimentale è organizzato, facoltativamente, da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, il Campionato Sperimentale Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. La partecipazione al Campionato Sperimentale Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile non è considerata alternativa alla partecipazione ai Campionati Juniores “Under 19” e “Under 18” Dilettanti Maschili.

#### **a) Articolazione**

Al Campionato Sperimentale Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Categoria, nonché le Società “Under 21 pure”, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai Comitati organizzatori. Atteso il carattere sperimentale del suddetto Campionato, non è prevista per lo stesso una fase finale a livello nazionale per la corrente stagione sportiva 2024/2025.

#### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età**

Alle gare del Campionato Sperimentale Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Non è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota”.

#### **c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria



inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**d) Oneri di iscrizione**

- Diritti di associazione alla L.N.D. 300 € (solo per le Società “Under 21 pure”)
- Diritti di iscrizione da 900 fino a 1000 €
- Assicurazione tesserati
- Acconto spese e organizzazione (importo a discrezione dei Comitati)

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete